REGOLAMENTO (CEE) N. 533/78 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1978

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di vini liquorosi della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari di Cipro, commercializzati con la menzione « Cyprus Sherry », ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che lo scambio di lettere previsto dall'articolo 12 del protocollo che fissa talune disposizioni concernenti l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea [1], prevede un regime provvisorio particolare per il prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry » e destinato al consumo umano diretto, regime che implica la non applicazione delle tasse di compensazione all'importazione di tale prodotto in Irlanda e nel Regno Unito, nei limiti di un volume annuo di 200 000 ettolitri ; che, a questo riguardo, il regolamento (CEE) n. 1253/73 [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 3576/73 [3], prorogato e modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1606/76 [4], ha istituito un regime relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e proveniente da Cipro, ed ha previsto degli aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito ; che tale regime è spirato il 30 giugno 1977 ;

considerando che, al fine di consentire l'esaurimento delle riserve attuali, con il regolamento (CEE) n. 3016/77 [5] è stato stabilito fino al 28 febbraio 1978 un regime comunitario sotto forma di contingente tariffario comunitario esente dai dazi doganali e dalla tassa di compensazione ; che tale regime non dovrebbe perturbare il mercato dei vini comunitari simili ai vini liquorosi originari di Cipro e oggetto del presente regolamento ; che, per evitare uno squilibrio delle condizioni concorrenziali tra detti prodotti ed i vini comunitari simili, è stata prevista, a beneficio di questi ultimi, la concessione di aiuti calcolati sulla base della differenza, sul mercato degli Stati membri di destinazione, tra i prezzi dei vini liquorosi comunitari e quelli dei vini liquorosi in questione originari di Cipro ;

considerando che, in attesa che dal 1° maggio 1978 venga applicato un nuovo regime comunitario, conviene prorogare per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1978 il regime tariffario istituito dal regolamento (CEE) n. 3016/77 ed aprire pertanto per i prodotti in questione un contingente tariffario comunitario di un volume di 33 334 ettolitri esente dai dazi doganali e dalla tassa di compensazione ;

considerando che l'ammissione al beneficio del suddetto contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla presentazione del certificato di circolazione delle merci A. CY. 1 e di un documento del modello V. I. 1 conforme al regolamento (CEE) n. 2115/76 [6] sul quale i vini devono essere designati come « Cyprus Sherry » ;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti da Cipro, durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando tuttavia che non sono disponibili — né a livello comunitario né a livello nazionale — dati statistici suddivisi secondo le qualità di vino in questione ; che la stima del fabbisogno d'importazioni degli Stati membri per il periodo contingentale è difficile a causa dell'assenza di validi precedenti ; che, data l'esiguità del volume del contingente tariffario, la ripartizione di questo fra gli Stati membri porterebbe ad attribuire aliquote tanto ridotte che esse non sarebbero

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 88.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 115.
(3) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.
(4) GU n. L 175 del 1°. 7. 1976, pag. 6.
(5) GU n. L 355 del 31. 12. 1977, pag. 38.
(6) GU n. L 237 del 28. 8. 1976, pag. 1.

più considerate come suscettibili di uno sfruttamento commerciale ; che pertanto pare possibile procedere soltanto in maniera da attribuire alla riserva comunitaria la totalità del volume contingentale e da prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi appropriati da tale riserva ; che le aliquote così prelevate dalla riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fino al 30 aprile 1978, i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti sotto indicati, originari di Cipro, sono totalmente sospesi nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume globale di 33 334 ettolitri :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 22.05 C II a) ex 22.05 C II b) ex 22.05 C III a) 2 ex 22.05 C III b) 3 ex 22.05 C IV a) 2 ex 22.05 C IV b) 3	Vini liquorosi commercializzati con la menzione « Cyprus Sherry »

2. Al riguardo si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e Cipro.

3. L'ammissione di tali vini al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come vini liquorosi commercializzati con la menzione « Cyprus Sherry » nel documento V. I. 1 disposto dal regolamento (CEE) n. 2115/76.

4. Entro i limiti di tale contingente tariffario, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono esenti dalla riscossione delle tasse di compensazione previste dal regolamento (CEE) n. 816/70 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2211/77 [2].

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è attribuito alla riserva comunitaria.

2. Se in uno Stato membro si manifesta un fabbisogno di prodotti in questione, tale Stato membro preleva un'aliquota appropriata dalla riserva così costituita, nei limiti in cui l'entità di questa lo permetta.

Articolo 3

Le quote prelevate a norma dell'articolo 2 sono valide fino al 30 aprile 1978.

Articolo 4

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 20 aprile 1978, la frazione non utilizzata della loro quota che, alla data del 10 aprile 1978, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità superiore se hanno motivo di ritenere che non verrà utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 20 aprile 1978, il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate sino al 10 aprile 1978 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della quota che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 5

La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente all'articolo 2 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 23 aprile 1978, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

---

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 256 del 7. 10. 1977, pag. 1.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 7

1. Sono concessi aiuti per i vini liquorosi comunitari simili ai vini liquorosi designati nel documento V. I. 1, previsto nel regolamento (CEE) n. 2115/76, come vini liquorosi destinati alla commercializzazione con la menzione « Cyprus Sherry » spediti, sino al 30 aprile 1978, dagli Stati membri produttori verso gli altri Stati membri della Comunità che abbiano effettivamente importato e commercializzato, in applicazione del presente regolamento, dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono calcolati in base alla differenza rilevata sul mercato degli Stati membri importatori tra i prezzi dei vini liquorosi comunitari e quelli del vino liquoroso commercializzato con la menzione « Cyprus Sherry ».

Articolo 8

Le modalità di applicazione relative in particolare all'importo dell'aiuto ed ai vini liquorosi comunitari ammessi al beneficio degli aiuti sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 7 del regolamento n. 24 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1].

Articolo 9

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lise ØSTERGAARD

---

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.